



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 116 DI DATA 19 Marzo 2025

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Masserdoni Recycling S.r.l. - stabilimento di Pergine Valsugana (TN), via Tamarisi, pp. ff. 179/8, 179/16, 179/17 e 179/18 C.C. Roncogno e pp. ff. 1594/2 e 1594/6 C.C. Pergine 1. Subingresso nell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) già rilasciata alla Masserdoni Pietro S.r.l..

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LMO

Il Dirigente Settore aut.cont.
ing. Gabriele Rampanelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 97 di data 20 febbraio 2024, con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) alla ditta Masserdoni Pietro S.r.l. con sede legale in Comano Terme (TN), fraz. Cares, 117, relativa allo stabilimento sito in Pergine Valsugana (TN), via Tamarisi, sulle pp. ff. 179/8, 179/16, 179/17 e 179/18 C.C. Roncogno e pp. ff. 1594/2 e 1594/6 C.C. Pergine 1, la quale ha compreso i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) autorizzazione di competenza del Settore Autorizzazioni e controlli all'esercizio di operazioni di recupero (operazioni R13, R12 e R3) e di smaltimento (operazioni D13 e D15) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, ai sensi degli articoli 84 e 86 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti – in seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, di competenza del Settore Autorizzazioni e controlli, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis T.U.L.P. e dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) valutazione previsionale di impatto acustico allegata all'istanza di data 13 dicembre 2023 (ns. prot. n. 926141), ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito alla quale il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Ufficio Urbanistica – del Comune di Pergine Valsugana (TN), con nota di data 9 gennaio 2024, prot. n. c_g452/957/P (ns. prot. n. 16195), ha preso atto dell'esito della suddetta valutazione e non rileva elementi ostativi al rilascio dell'AUT, fatto salvo il rispetto di quanto riportato nella determinazione del Dirigente del Settore qualità ambientale dell'APPA n. 235 di data 6 aprile 2023;

vista la domanda di subingresso nell'AUT presentata dalla ditta Masserdoni Recycling S.r.l. (di seguito *Ditta*), con sede legale in Pergine Valsugana (TN), via Tamarisi, 16, in data 5 febbraio 2025 (ns. prot. n. 101726) e integrata in data 12 febbraio 2025 (ns. prot. n. 124902 di data 13 febbraio 2025) e in data 28 febbraio 2025 (ns. prot. n. 180247 di data 3 Marzo 2025);

vista, in particolare, la nota di data 12 febbraio 2025 (ns. prot. n. 124902 di data 13 febbraio 2025) con la quale il sig. Masserdoni Giuliano, in qualità di legale rappresentante della Masserdoni Pietro S.r.l., dichiara:

- *“di concedere la voltura dell'Autorizzazione unica ambientale (AUT) n. 97 dd. 20/02/2024, richiesta il 05/02/2025 da Roberto Masserdoni in qualità di legale rappresentante della ditta MASSERDONI RECYCLING S.R.L., C.F./P.IVA. 02786910220 con sede legale e stabilimento in Via Tamarisi n. 16 – 38057 a Pergine Valsugana (TN)”;*
- *“ad oggi l'attività presso lo stabilimento di Pergine Valsugana non è ancora iniziata dalla ditta Masserdoni Pietro s.r.l. a Socio Unico in quanto sono in atto i lavori di costruzione dell'edificio. Pertanto, l'attività di recupero e smaltimento di rifiuti così come da autorizzazione sopra indicata, sarà effettuata direttamente dalla nuova società Masserdoni Recycling s.r.l.”;*

considerato che a norma dell'art. 11, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., *“Se l'esercizio di una delle attività comprese nell'AUT richiede la sussistenza di requisiti soggettivi in capo al titolare, il subingresso nell'attività oggetto dell'AUT è subordinato al possesso di detti requisiti in capo al subentrante. In tal caso il titolare subentrante richiede l'autorizzazione alla struttura competente, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi. Se la struttura competente non si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 23 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa”;*

verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P., da parte del legale rappresentante e amministratore unico della Ditta, sig. Masserdoni Roberto;

vista la nota di data 18 febbraio 2025 (ns. prot. n. 141646) inviata a tutti i soggetti interessati, di comunicazione di avvio del procedimento, e con la quale, in particolare, la domanda è stata trasmessa – ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Regolamento – al Comune di Pergine Valsugana per la presentazione di eventuali osservazioni da comunicare entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;

considerato che il Comune di Pergine Valsugana non ha dato riscontro alla suddetta nota, neppure dopo il termine previsto e indicato nella comunicazione di avvio procedimento, consentendo in tal modo al Settore autorizzazioni e controlli di procedere per quanto di propria competenza;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *“Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9”*, ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

visto in particolare l’art. 3 della sopra citata L.P. 19/2013, il quale stabilisce che la legge provinciale si applica ai progetti che devono essere sottoposti a valutazione dell’impatto ambientale (VIA) o al procedimento di verifica (*“screening”*) di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa statale;

considerate le risultanze del procedimento di verifica di assoggettabilità conclusosi con la determinazione del Dirigente del Settore Qualità ambientale dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA) n. 235 di data 6 aprile 2023, che stabilisce **l’esclusione dal procedimento di Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale:**

- **effettuazione di misure fonometriche** da eseguire presso i ricettori considerati nella valutazione previsionale d’impatto acustico in condizioni rappresentative del pieno regime; tali rilievi fonometrici dovranno essere eseguiti e **trasmessi al Settore Qualità ambientale dell’APPA entro 90 giorni dalla messa in esercizio del sito produttivo;**

rilevato dalla relazione tecnica allegata alla domanda presentata dalla ditta Masserdoni Pietro S.r.l. in data 13 dicembre 2023 (ns. prot. n. 926141) che *“Le acque reflue raccolte all’interno del capannone e nell’area di distribuzione carburante sotto la tettoia saranno convogliate ad una vasca a tenuta interrata del volume di circa 10 mc, per essere avviate periodicamente a smaltimento presso impianti esterni autorizzati tramite ditte di autospurgo”*;

dato atto inoltre che nelle integrazioni di data 11 gennaio 2024 (ns. prot. n. 27964 del 12 gennaio 2024) la stessa Masserdoni Pietro S.r.l. ha chiarito *“che la cisterna a tenuta per la raccolta di acque reflue industriali costituite da sversamenti accidentali ed eventuali lavaggi dell’interno del capannone e delle acque dilavanti l’area sotto tettoia di distribuzione carburante ad uso privato, sarà gestito come deposito temporaneo di rifiuti ai sensi dell’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006”*;

preso atto in ogni caso dalle integrazioni volontarie della Masserdoni Pietro S.r.l. di data 31 gennaio 2024 (ns. prot. n. 87745 del 2 febbraio 2024) che *“sarà installata una predisposizione per lo scarico in fognatura nera delle acque dell’area di distribuzione carburante. La predisposizione sarà composta da idoneo disoleatore in continuo, pozzetto per l’alloggiamento del misuratore di portata, pozzetto di ispezione e campionamento e tubazioni di collegamento alla rete delle acque nere. Si dichiara che la predisposizione sarà mantenuta scollegata idraulicamente dalla rete di raccolta delle acque del distributore carburante e viene installata per una possibile richiesta futura di autorizzazione allo scarico”*;

vista la nota del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Ufficio Urbanistica – del Comune di Pergine Valsugana, di data 9 gennaio 2024, prot. n. 452/957 (ns. prot. n. 16195 di data 9 gennaio 2024), con la quale, in merito alla domanda di AUT presentata dalla Masserdoni Pietro S.r.l.:

- esprime parere favorevole in materia di emissioni di polveri, raccomandando *“il rispetto delle prescrizioni metodologico-operative elencate nella documentazione allegata alla determinazione dell’APPA n. 235 di data 6 aprile 2023, in particolare:*

- la regolare e periodica pulizia delle superfici dei piazzali in cui transitano i mezzi e delle aree di stoccaggio dei rifiuti;
- lo stoccaggio dei rifiuti solo all'interno del capannone chiuso, ove deve essere presente un adeguato impianto di nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri;
- l'apertura dei portoni del capannone per il solo tempo strettamente necessario al transito dei mezzi;
- l'impiego di idonei dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto, durante la movimentazione ed il trasporto di materiale che può rilasciare polveri;
- il mantenimento di un'adeguata altezza di caduta durante le operazioni di carico e scarico, si da assicurare la più bassa velocità di caduta possibile”;
- comunica la presa d'atto delle conclusioni contenute nella Valutazione di impatto acustico, esprimendo parere favorevole e richiamando quanto contenuto nella suddetta determinazione n. 235, e segnatamente **l'installazione “sul lato sud del capannone dei portoni di accesso con un più elevato grado di abbattimento acustico rispetto a quelli in PVC con telo avvolgibile”**;
- evidenzia il rispetto della condizione ambientale stabilita nella sopramenzionata determinazione n. 235, relativamente all'**effettuazione di misure fonometriche** da eseguire presso i ricettori considerati nella valutazione previsionale d'impatto acustico in condizioni rappresentative del pieno regime; tali rilievi fonometrici dovranno essere eseguiti e trasmessi al Settore qualità ambientale dell'APPA **entro 90 giorni dalla messa in esercizio** del sito produttivo;

vista l'integrazione spontanea presentata dalla Masserdoni Pietro S.r.l. in data 31 gennaio 2024 (ns. prot. n. 87745 del 2 febbraio 2024) con la quale, relativamente alla gestione dei rifiuti, specifica quanto di seguito riportato:

- **non saranno effettuate operazioni di travaso** in quanto saranno gestiti solo rifiuti allo stato solido;
- per operazione di cernita da effettuare sui rifiuti ligneo-cellulosici si intende l'attività di asportazione di eventuali frazioni indesiderate o corpi estranei che dal punto di vista quantitativo saranno irrilevanti rispetto alla massa totale del rifiuto in ingresso;
- il rifiuto identificato dal codice CER 19.05.01 è costituito dal sovrappiù ligneo-cellulosico di scarto degli impianti di compostaggio, mentre il rifiuto identificato dal codice CER 19.09.01 è costituito dal legno trattenuto dagli sgrigliatori sui corsi d'acqua a protezione degli impianti tecnologici; **tali rifiuti saranno esclusivamente sottoposti alle operazioni di cessazione della qualifica di rifiuto (operazione di recupero R3) per la produzione di materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno antropico vergine**;
- il rifiuto identificato dal codice CER 15.01.05 è rappresentato dalle bobine in legno non trattato per l'avvolgimento di cavi e tubi; **tale rifiuto sarà sottoposto a disassemblaggio (operazione di recupero R12) per la separazione della frazione metallica, prima di essere sottoposto all'operazione R3**;
- **i rifiuti identificati dai codici CER 16.02.14, 16.02.16 e 20.01.36 saranno sottoposti alle operazioni di recupero R13 e R12 secondo due flussi distinti**, come di seguito specificato:
 - da una parte i rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali e artigianali, costituiti da parti meccaniche ed elettriche di macchinari, quadri elettrici, componenti e parti di impianti, ecc.;
 - dall'altra i RAEE rientranti nei raggruppamenti R1, R2 e R4 previsti dal Centro di Coordinamento;

vista la documentazione tecnico-grafica presentata a suo tempo dalla Masserdoni S.r.l., dalla quale emerge che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto per l'esercizio di attività di recupero, smaltimento e produzione di materia prima (“*End of Waste*”) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, **per un quantitativo massimo di 198 t/giorno, un quantitativo complessivo massimo non superiore a 50.000 t/anno ed un volume massimo istantaneo pari a 3.500 m³**;

viste, in particolare, le planimetrie denominate “*PLANIMETRIA DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IN FORMA DIFFUSA*”, “*PLANIMETRIA GENERALE ORGANIZZAZIONE IMPIANTO*” e “*PLANIMETRIA REFLUI CIVILI e REFLUI INDUSTRIALI*” allegate all'AUT vigente intestata alla Masserdoni Pietro S.r.l. (rispettivamente, Allegati 5, 6 e 7);

rilevato che l'attività oggetto della presente determinazione dà luogo ad emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa;

ritenuto pertanto opportuno, ai sensi dell'art. 269, comma 4, e dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, confermare le prescrizioni finalizzate a contenere tali emissioni diffuse;

considerato che con nota di data 25 febbraio 2025 (ns. prot. n. 161870) il presente procedimento di subingresso è stato sospeso per la richiesta alla ditta di integrare la domanda con la garanzia finanziaria di cui all'art. 88 del T.U.L.P. a copertura dell'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

considerato che le pp.ff. sulle quali insiste l'impianto in oggetto ricadono in un'area che il Piano Regolatore Generale del Comune di Pergine Valsugana destina a "*Zone produttive provinciali*";

visto il "*Permesso di costruire in deroga*" n. 1 di data 8 gennaio 2024, rilasciato dalla Dirigente della Direzione Servizi ai cittadini – Ufficio edilizia Privata – S.U.A.P. del Comune di Pergine Valsugana, subordinatamente alle prescrizioni ivi riportate, pervenuto in data 11 gennaio 2024 (ns. prot. n. 27964 del 12 gennaio 2024);

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, ai sensi dell'art. 65 del T.U.L.P., nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento ai sensi dell'art. 66 (di seguito *Piano*);

considerato che durante l'iter istruttorio che ha portato al rilascio della determinazione del Dirigente del Settore Qualità ambientale n. 235 di data 6 aprile 2023 sono stati verificati i criteri di localizzazione riportati nel Quinto aggiornamento del Piano, adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022;

visto l'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, la decisione 2000/532/CE nonché le "*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti*" S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, che stabiliscono la corretta procedura da seguire per la classificazione dei rifiuti;

vista la norma UNI EN ISO 17225-4, da ultimo aggiornata nel 2021;

preso atto che la suddetta norma UNI definisce le classi di qualità del combustibile e le specifiche per la definizione delle classi di cippato di legno, riferendosi solo al cippato di legno ottenuto dalle seguenti materie prime (come descritte dalla UNI EN ISO 17225-1):

- 1.1 legno da arboricoltura, silvicoltura e altro legno vergine;
- 1.2 sottoprodotti e residui dell'industria di lavorazione del legno;
- 1.3.1 legno usato non trattato chimicamente;

preso atto che, secondo la norma UNI EN ISO 17225-1:

- per legno da arboricoltura, silvicoltura e altro legno vergine (1.1) si intende legno proveniente da foreste, parchi, giardini, arboriculture, manutenzione bordo strada, boschi a rotazione breve e cedui e che deve essere stato sottoposto unicamente ad operazioni di riduzione volumetrica, scortecciamento, essiccazione o umidificazione;
- i sottoprodotti e residui dell'industria di lavorazione del legno (1.2) possono essere non trattati (es. residui dello scortecciamento o dei processi di segatura/riduzione volumetrica, ecc.) o chimicamente trattati (es. incollati, colorati, rivestiti, ecc.), in quanto derivanti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di pannelli e mobili;
- il legno usato (1.3) include il rifiuto ligneo post-consumo, naturale o semplicemente processato meccanicamente, contaminato in misura insignificante durante il suo uso da sostanze che normalmente non si trovano nel legno nel suo stato naturale (es. pallets, imballaggi, legno da costruzione, rocchetti, ecc.);

- le tipologie 1.2 e 1.3 non devono contenere metalli pesanti in quantità maggiore rispetto al legno vergine o composti alogenati organici come risultato del trattamento con preservanti o rivestimenti;

preso atto che le classi di cippato, secondo la UNI EN ISO 17225-4, si suddividono in:

- A1 e A2: da legno vergine (1.1.x) e da “*residui di legno non trattato chimicamente*” (1.2.1);
- B1: da legno vergine (1.1) e da “*residui di legno non trattato chimicamente*” (1.2.1);
- B2: da “*sottoprodotti e residui dell’industria di lavorazione del legno*” (1.2) e “*legno usato non trattato chimicamente*” (1.3.1);

ritenuto pertanto doveroso prescrivere che **il cippato di classe B2 possa essere prodotto esclusivamente a partire da “residui di legno non trattato chimicamente” (1.2.1) o da “legno usato non trattato chimicamente” (1.3.1) costituiti da rifiuti di legno vergine di origine antropica**, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee, **contraddistinti dai codici CER 03.01.01, 03.01.05, 03.03.01, 15.01.03, 15.01.05, 19.05.01, 19.09.01, 19.12.07 e 20.01.38;**

considerato inoltre che, secondo quanto previsto dalla norma UNI (anche per la classe 1.1.1), la legna potrebbe derivare da suolo contaminato o da piantagione utilizzata per sequestrare sostanze chimiche, oppure potrebbe essere stata fertilizzata con fanghi di depurazione (provenienti da trattamenti di acque reflue o processi chimici);

ritenuto, di conseguenza, cautelativo effettuare delle analisi sul rifiuto in ingresso per identificare possibili impurità chimiche derivanti dalle suddette origini e provenienze;

ritenuto pertanto idoneo prescrivere:

- l’effettuazione da parte del produttore della caratterizzazione chimico-fisica con la **ricerca anche dei parametri “metalli pesanti”, “zolfo”, “cloro” e “azoto”**, in coerenza con quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 17225 e secondo i limiti previsti dalla stessa;
- **la ricerca, tra gli altri, dei parametri azoto, zolfo, cloro e metalli pesanti anche per le classi A1 e A2** ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;

ritenuto inoltre doveroso prescrivere che **la Ditta dovrà fare esclusivo riferimento alle schede “End of waste” allegate al presente provvedimento**, nonché ai relativi sub-allegati recanti la dichiarazione di conformità, in quanto **frutto di un lavoro condiviso tra vari organi dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;**

considerato che le attività di recupero debbano garantire l’ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini;

ritenuto di poter procedere al subingresso nell’AUT vigente richiesto dalla Ditta, confermando le seguenti prescrizioni:

- l’attività di recupero prevista per i rifiuti non pericolosi costituiti da legno naturale vergine pulito, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (ad es. colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, ...) contraddistinti dai codici CER 02.01.03, 02.01.07 e 20.02.01 deve essere conforme a quanto riportato nell’allegato 2, sub-allegato 2.1 “*End of waste rifiuti costituiti da legno naturale vergine*” e relativo sub-sub-allegato 2.1.1 al presente provvedimento;
- l’attività di recupero prevista per i rifiuti non pericolosi costituiti da legno vergine pulito, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (ad es. colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, ...), e provenienti da attività di origine antropica, contraddistinti dai codici CER 03.01.01, 03.01.05, 03.03.01, 15.01.03, 15.01.05, 19.05.01, 19.09.01, 19.12.07 e 20.01.38, deve essere conforme a quanto riportato nell’allegato 2, sub-allegato 2.2 “*End of waste rifiuti costituiti da legno antropico vergine*” e relativo sub-sub-allegato 2.2.1 al presente provvedimento;

- i rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei secondo quanto previsto nella tabella riportata in allegato 2 della presente determinazione;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022 recante ad oggetto “*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti*”;

considerato che gli stabilimenti e gli impianti di nuova realizzazione che effettuano stoccaggio di rifiuti in via esclusiva o a servizio di impianti di trattamento di rifiuti devono essere adeguati fin da subito al suddetto Decreto;

preso atto che il Servizio Antincendi e protezione civile durante l'iter istruttorio che ha portato al rilascio della determinazione n. 235 del Settore Qualità Ambientale ha espresso parere favorevole di conformità, subordinatamente all'osservanza della seguente prescrizione: “*una parte delle aperture di smaltimento, pari ad almeno 150 mq, sarà del tipo SEa o Seb*”, riportata al punto 5), lettera h), della suddetta determinazione;

ritenuto necessario, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero svolte dalla Ditta, distinguere l'operazione di *selezione* da quella di *cernita*, ancorché nella realtà esse possono essere eseguite contestualmente all'interno della medesima attività di gestione dei rifiuti, nonché le operazioni di *accorpamento* e di *raggruppamento*;

atteso che il termine *selezione* individua, in generale, l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito, togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono effettivamente costituire una quota quantitativamente residuale della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che l'attività di *selezione* che si effettua sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze indesiderate è da intendersi pertanto ricompresa nelle operazioni di stoccaggio R13 o D15, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura e le caratteristiche fondamentali del rifiuto di partenza;

ritenuto doveroso prescrivere che gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di recupero R3 autorizzate con il presente provvedimento, nonché quelli prodotti dalle attività di *selezione* e *disimballaggio* descritte nel presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE e, da ultimo, dalle “*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti*” S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, siano di norma codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto che con il termine *cernita* debba intendersi invece l'operazione volta a suddividere una massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice CER e classificazione diversi a seconda della loro natura (operazioni di recupero R12 o di smaltimento D13);

considerato che l'attività di *cernita* può essere eseguita manualmente o meccanicamente;

ritenuto opportuno distinguere l'attività di *cernita manuale* dall'attività di *cernita meccanica* come segue:

- le frazioni generate dalla *cernita* e dal *disassemblaggio manuale* devono essere, di norma, codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;

- le frazioni generate dalla *cernita meccanica*, in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 19.12.xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali: imballaggi (devono essere individuati con i codici CER 15.01.xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI); batterie, pile, accumulatori (devono essere individuati con i codici CER 16.06.xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT); componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... (devono essere individuati dai CER 16.02.xx in quanto gestiti dalla filiera RAEE);

considerato pertanto che l'operazione di *cernita* sui rifiuti ligneo-cellulosici richiesta dalla Ditta, così come specificata nell'integrazione spontanea di data 31 gennaio 2024 (ns. prot. n. 87745 del 2 febbraio 2024), si configura come attività di *selezione* e come tale è ricompresa nell'operazione di recupero R13;

ritenuto opportuno diversificare la definizione di *deposito promiscuo* di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER;

atteso che in generale con il termine *accorpamento* si intende il *deposito promiscuo*, in un'unica area, di rifiuti tal quali provenienti da produttori diversi, ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe e stesso codice CER e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di stoccaggio (nel caso specifico operazione di recupero R13 o di smaltimento D15);

considerato tuttavia che alcune attività di *accorpamento* descritte dalla Ditta, che prevedono anche operazioni quali ad esempio disimballaggio, svuotamento delle confezioni originarie predisposte dal produttore e formazione di nuove composizioni di carico (di seguito denominata *disimballaggio*) può essere più correttamente identificata con l'attività di recupero R12 o di smaltimento D13, pur non comportando modifiche del codice CER, dal momento che tale attività prevede la manipolazione dei rifiuti e può generare altre tipologie di rifiuti (ad esempio gli imballaggi rimossi);

atteso invece che l'attività di *raggruppamento* consiste nel deposito promiscuo in un unico contenitore/cumulo di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe, ma codici CER diversi, e che tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12 o di smaltimento D13;

ritenuto di dover precisare, in particolare, che al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti, le operazioni di *raggruppamento* devono avvenire sempre nel rispetto dei seguenti criteri:

- i rifiuti devono risultare compatibili tra di loro dal punto di vista qualitativo in base alle eventuali procedure di caratterizzazione previste dalle norme di settore;
- il carico di rifiuti deve essere indirizzato ad un unico impianto di recupero o di smaltimento;
- l'impianto di destinazione per il recupero o lo smaltimento deve essere autorizzato per ricevere tutti i codici cer facenti parte del singolo carico e con le relative caratteristiche qualitative;
- il carico in uscita dall'impianto, inteso come singola unità di trasporto, deve essere accompagnato da tanti formulari di identificazione per il trasporto (FIR) quanti sono i CER dei rifiuti che compongono il carico;

ritenuto doveroso prescrivere che le attività di rimozione degli imballaggi effettuate ad esempio in fase di *accorpamento* o di *raggruppamento* non devono comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);

atteso che tutte le operazioni sopra definite e di seguito eventualmente indicate anche con il termine generico *pretrattamento*, così come le operazioni di recupero di materia, devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

ritenuto che i rifiuti prodotti dalle operazioni di *selezione*, *cernita*, *disimballaggio*, e *disassemblaggio*, nonché quelli decadenti dalle operazioni di recupero R3 volte alla produzione di materia prima, devono inoltre essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite

dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “*deposito temporaneo prima della raccolta*” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;

- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

vista la deliberazione di data 3 marzo 1993, n. 29, della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, istituita presso l'allora competente Servizio protezione ambiente, recante “*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*”, in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che:

- per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi prodotti da terzi (operazioni di recupero R13 e R12 e di smaltimento D15 e D13) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 25.822,84;
- per l'esercizio delle operazioni di riciclo finalizzate al recupero di materia (operazioni R13, R12 e R3) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 25.822,84;

per un totale complessivo di Euro 51.645,68;

vista la fideiussione bancaria n. 94-77130-15 di data 28 febbraio 2025 (ns. prot. n. 180247 di data 3 marzo 2025), emessa in formato digitale dalla Banca Popolare dell'Alto Adige, con sede in Bolzano, via Macello, 55, prestata nei confronti della Provincia autonoma di Trento per l'ammontare di € 51.645,68 nell'interesse della Ditta, a copertura dell'esercizio delle attività di recupero di rifiuti, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.;

rilevato che la suddetta garanzia finanziaria riporta al punto 6. la seguente condizione particolare: “*L'efficacia della presente garanzia bancaria ha validità a copertura di danni ambientali a partire dalla data di decorrenza della stessa, seppur originati antecedente alla suddetta data e limitatamente al periodo di validità dell'autorizzazione intestata a Masserdoni Pietro Srl.*”;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001, n. 2196 del 17 ottobre 2013 e n. 2056 del 14 dicembre 2020;

vista a tal fine la propria “*Attestazione di conformità*” alle disposizioni impartite con delibera di Giunta provinciale n. 12723/1998 e successive modifiche e integrazioni;

ritenuto che la condizione particolare di cui al punto 6. della suddetta garanzia finanziaria unitamente alla dichiarazione del sig. Masserdoni Giuliano, in qualità di legale rappresentante della Masserdoni Pietro S.r.l., riportata nella sopra richiamata nota di data 12 febbraio 2025 (ns. prot. n. 124902 di data 13 febbraio 2025), consente di poter disporre lo svincolo, con restituzione dell'originale in formato cartaceo, della analoga fideiussione bancaria n. 94-75471-15 di data 15 febbraio 2024 (ns. prot. n. 126362 di data 19 febbraio 2024), attualmente in essere, emessa dalla stessa Banca Popolare dell'Alto Adige, e prestata nei confronti della Provincia autonoma di Trento per l'ammontare di € 51.645,68 nell'interesse della ditta cedente Masserdoni Pietro S.r.l.;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

ritenuto di poter autorizzare il subingresso della Ditta nell'AUT vigente, confermando la forza vincolante delle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 4 (*"Raccomandazioni"*) alla presente determinazione;

dato atto che a decorrere dalla data del presente provvedimento decade la vigenza della determinazione n. 97 di data 20 febbraio 2024, in quanto superata dal presente provvedimento;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante *"Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"*;

visto il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante *"Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151"*;

visto il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, *"Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature"*;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante *"Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"*;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo dei rifiuti speciali e per il dimensionamento dei bacini di contenimento per il deposito di rifiuti liquidi;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021, recante le disposizioni per la gestione delle *"Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne – disposizioni attuative dell'art. 18 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)"*;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato *"Autorizzazione unica territoriale"*, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale *"struttura competente"* per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di riconoscere, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Masserdoni Recycling S.r.l., con sede legale in Pergine Valsugana (TN), via Tamarisi, 16, di cui legale rappresentante è il sig. Masserdoni Roberto, il subingresso nella titolarità dell'Autorizzazione unica territoriale (AUT) rilasciata alla ditta Masserdoni Pietro S.r.l. con la propria determinazione n. 97 di data 20 febbraio 2024 relativa allo stabilimento sito in Pergine Valsugana (TN), via Tamarisi, sulle pp. ff. 179/8, 179/16, 179/17 e 179/18 C.C. Roncogno e pp. ff. 1594/2 e 1594/6 C.C. Pergine 1;
- 2) di dare atto che la presente determinazione comprende i seguenti provvedimenti:
 - a) autorizzazione di competenza del Settore Autorizzazioni e controlli all'esercizio di operazioni di recupero (operazioni R13, R12 e R3) e di smaltimento (operazioni D13 e D15) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, ai sensi degli articoli 84 e 86 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti – *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, di competenza del Settore Autorizzazioni e controlli, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis T.U.L.P. e dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) valutazione previsionale di impatto acustico allegata all'istanza di data 13 dicembre 2023 (ns. prot. n. 926141), ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito alla quale il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Ufficio Urbanistica – del Comune di Pergine Valsugana (TN), con nota di data 9 gennaio 2024, prot. n. c_g452/957/P (ns. prot. n. 16195), ha preso atto dell'esito della suddetta valutazione e non rileva elementi ostativi al rilascio dell'AUT, fatto salvo il rispetto di quanto riportato nella determinazione del Dirigente del Settore qualità ambientale dell'APPA n. 235 di data 6 aprile 2023;
- 3) di fare decadere la vigenza della determinazione n. 97 di data 20 febbraio 2024 a decorrere dalla data del presente provvedimento, nel quale sono fatte salve tutte le indicazioni, prescrizioni, raccomandazioni e scadenze ivi riportate;
- 4) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1 (*"Emissioni in atmosfera"*), 2 (*"Rifiuti"*) e 3 (*"Inquinamento acustico"*) alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 5) di raccomandare il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 4 (*"Raccomandazioni"*) alla presente determinazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
- 6) di rammentare che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni** decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento di AUT originario (**scadenza il 20 febbraio 2039**); **la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza**;
- 7) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 10; resta ferma la facoltà da parte dell'interessato

di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, per il rilascio di una nuova AUT;

- 8) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 9) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 10) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti da caditoie stradali, da tetti, piazzali e cortili e da ogni altra superficie esterna dello stabilimento in oggetto, non riconducibili alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis del T.U.L.P., non compresi nell'AUT e adottati dal Comune territorialmente competente, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4, delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque;
- 11) la Ditta dovrà fare esclusivo riferimento alle schede "End of waste" allegate al presente provvedimento, nonché ai relativi sub-allegati recanti la dichiarazione di conformità;
- 12) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 13) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;
- 14) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- 15) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti è coperta dalla fideiussione bancaria n. 94-77130-15 di data 28 febbraio 2025 (ns. prot. n. 180247 di data 3 marzo 2025), emessa in formato digitale dalla Banca Popolare dell'Alto Adige, con sede in Bolzano, via Macello, 55, prestata nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 51.645,68, nell'interesse della Ditta;
- 16) di disporre lo svincolo della fideiussione bancaria n. 94-75471-15 di data 15 febbraio 2024 (ns. prot. n. 126362 di data 19 febbraio 2024) per l'ammontare di € 51.645,68, emessa dalla Banca Popolare dell'Alto Adige e prestata nei confronti della Provincia autonoma di Trento nell'interesse della ditta cedente Masserdoni Pietro S.r.l., con restituzione alla stessa ditta dell'originale in formato cartaceo;
- 17) di rammentare che l'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto da detto comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati

che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

- 18) di dare atto di avere accertato l'assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;
- 19) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 11, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (60 giorni);
- 20) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Masserdoni Recycling S.r.l., alla ditta Masserdoni Pietro S.r.l., al Comune di Pergine Valsugana territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché, per conoscenza, al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 21) di inserire il presente provvedimento nel registro nazionale di cui al decreto ministeriale 21 aprile 2020 (cd. REcer), ai sensi del comma 3-septies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalità di cui all'articolo 14-bis del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128;
- 22) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 23) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni di competenza provinciale comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tabella 1: consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
TRANSITO VEICOLI	D1 Transito veicoli (20 veicoli/giorno)	diffuse	Polveri totali	Aree di transito pavimentate Ridotta velocità mezzi Pulizia aree pavimentate
RIFIUTI LEGNOSI (23.000 t/a)	D2 Movimentazione (23.000 t/a)			Ridotta altezza di scarico materiale Bagnatura del materiale durante lo scarico
	D3 Triturazione meccanica (60 t/h)			Inumidimento del materiale durante la triturazione Ridotta altezza di caduta durante la movimentazione
	D4 Pressa Teuman (60 t/h)			Compressione in camera chiusa Ridotta altezza di caduta durante la movimentazione
	D5 Stoccaggio legno triturato (3.500 m ³)			Cumuli all'interno del capannone Pulizia aree pavimentate
RIFIUTI MISTI (27.000 t/a)	D6 Movimentazione (27.000 t/a)			Ridotta altezza di scarico materiale
	D7 Triturazione e cernita (60 t/h)			Ridotta altezza di scarico materiale Triturazione in ambiente chiuso
	D8 Stoccaggio provvisorio rifiuti separati (3.500 m ³)			Cumuli all'interno del capannone Contenitori interni al capannone Pulizia aree pavimentate

Prescrizioni

- La Ditta, **almeno quindici giorni prima della messa in esercizio dell'impianto, deve comunicare** al Settore Autorizzazioni e controlli ed al comune territorialmente competente le **date di messa in esercizio e di messa a regime**. La **messa a regime** dovrà comunque avvenire **entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio**;
- al fine di contenere le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, la Ditta deve esercire l'impianto secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di polverosità diffusa in atmosfera durante la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti;

- c) la Ditta deve esercire l'impianto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione pervenuta in data 13 dicembre 2023 (ns. prot. n. 926141) e integrata in data 11 gennaio 2024 (ns. prot. n. 27964 del 12 gennaio 2024) e come indicato nella *"PLANIMETRIA DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IN FORMA DIFFUSA"* allegata al presente provvedimento;
- d) **gli stoccaggi dei rifiuti devono essere effettuati esclusivamente all'interno del capannone chiuso, nel quale deve essere presente un impianto di nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri;**
- e) l'apertura dei portoni del capannone deve avvenire per il solo tempo strettamente necessario al transito dei mezzi;
- f) le aree soggette al transito di veicoli devono essere adeguatamente pavimentate e mantenute costantemente pulite;
- g) alla fine di ogni giornata lavorativa, e comunque ogni qual volta lo si renda necessario, provvedere al lavaggio dei macchinari utilizzati al fine di eliminare tutte le impurità;
- h) eseguire una costante manutenzione della viabilità interna, dei piazzali e delle aree soggette al transito di mezzi di trasporto;
- i) compatibilmente con le lavorazioni, inumidire con acqua nebulizzata il materiale in lavorazione in corrispondenza delle fasi più polverose;
- j) impiegare, durante la movimentazione e il trasporto, dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
- k) mantenere un'adeguata altezza di caduta del materiale in lavorazione, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico;
- l) i mezzi che si muovono all'interno dello stabilimento e del piazzale devono viaggiare a velocità ridotta (a passo d'uomo) al fine di limitare il sollevamento delle polveri;
- m) i sistemi di contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza.

ALLEGATO 2

Rifiuti

Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (**operazioni R13, R12 e R3**) e di smaltimento (**operazioni D15 e D13**) dei rifiuti non pericolosi indicati nella tabella seguente, **per un quantitativo massimo di 198 t/giorno, un quantitativo complessivo massimo non superiore a 50.000 t/anno ed un volume massimo istantaneo pari a 3.500 m³**, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tabella 2: attività di recupero di rifiuti esercitate

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
15 01 06	<u>Provenienza:</u> attività produttive, commerciali, raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private, attività di servizio. <u>Caratteristiche:</u> imballaggi in materiali misti non contenenti rifiuti pericolosi (carta e cartone, plastica e gomma, legno, metalli non ferrosi, vetro, prodotti tessili, etc.), con l'esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	4500	Messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazioni R13)</i> ed eventuale <i>disimballaggio, cernita meccanica e/o manuale</i> (per la generazione di rifiuti con caratteristiche fisiche e merceologiche omogenee), <i>adeguamento volumetrico e/o triturazione (operazioni R12)</i> , per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati e/o iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
20 03 01	<u>Provenienza:</u> attività produttive, commerciali, di servizio, raccolta su superfici private. <u>Caratteristiche:</u> materiali misti non contenenti rifiuti pericolosi (carta e cartone, plastica e gomma, legno, metalli non ferrosi, vetro, prodotti tessili, ...), con l'esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.	2000	
20 03 07	<u>Provenienza:</u> attività produttive, commerciali, di servizio, raccolta su superfici private. <u>Caratteristiche:</u> rifiuto residuo che per le proprie grandi dimensioni non può essere conferito nell'ordinario sistema di raccolta del secco residuo. Rifiuti eterogenei per i quali non sia individuabile un materiale prevalente e che non rientra nelle categorie precedenti.	1000	
16 03 04	<u>Provenienza:</u> attività produttive, commerciali, di servizio. <u>Caratteristiche:</u> rifiuti inorganici misti costituiti da prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati non contenenti rifiuti pericolosi.	15	
16 03 06	<u>Provenienza:</u> attività produttive, commerciali, di servizio. <u>Caratteristiche:</u> rifiuti organici misti costituiti da prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati non contenenti rifiuti pericolosi.	15	
19 12 12	<u>Provenienza:</u> impianti di trattamento dei rifiuti. <u>Caratteristiche:</u> rifiuti misti costituiti da carta e cartone, metalli ferrosi, metalli non ferrosi, plastica e gomma, vetro, legno, prodotti tessili e inerti da costruzione e demolizione.	4000	
17 09 04	<u>Provenienza:</u> operazioni di costruzione e demolizione, pulizia e sgombero dei cantieri edili. <u>Caratteristiche:</u> materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti, escluso amianto.	4500	Messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazioni R13)</i> , eventuale <i>disimballaggio</i> e fasi meccaniche di <i>adeguamento volumetrico (operazioni R12)</i> , per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati e/o iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
03 03 01 15 01 01 15 01 05 15 01 06 19 12 01 20 01 01	<p><u>Descrizione:</u> rifiuti di carta e cartone, anche di imballaggi.</p> <p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali e loro trattamento meccanico.</p>	1500	Messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazioni R13)</i> , eventuale <i>disimballaggio, raggruppamento</i> e fasi meccaniche di <i>adeguamento volumetrico (operazioni R12)</i> , per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati e/o iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
10 11 12 15 01 07 16 01 20 17 02 02 19 12 05 20 01 02	<p><u>Descrizione:</u> imballaggi, vetro di scarto, altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro.</p> <p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU; attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi; autodemolizioni autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006; operazioni di pretrattamento.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> vetro di scarto, con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della normativa vigente; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.</p>	500	Messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazioni R13)</i> , eventuale <i>cernita manuale e/o meccanica</i> (per la generazione di rifiuti con caratteristiche fisiche e merceologiche omogenee) e/o <i>disimballaggio e/o raggruppamento</i> ed <i>adeguamento volumetrico</i> tramite "ragno" (operazioni R12), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati e/o iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
02 01 10 10 02 10 12 01 01 12 01 02 15 01 04 16 01 17 17 04 05 19 01 02 19 01 18 19 10 01 19 12 02 20 01 40	<p><u>Descrizione:</u> rifiuti di ferro, acciaio e ghisa.</p> <p><u>Provenienza:</u> attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione e cernita rifiuti o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione anche di autoveicoli; operazioni di pretrattamento e quelli derivanti dalla lavorazione in loco di apparecchiature fuori uso.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe, anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato, con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCB, PCT < 25 ppb; • eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc. < 5% in peso; • oli < 10% in peso; • non radioattivi ai sensi della vigente normativa in materia. 	1000	Messa in riserva con eventuale <i>selezione, e accorpamento (operazioni R13)</i> , eventuale <i>cernita manuale e/o meccanica</i> (per la generazione di rifiuti con caratteristiche fisiche e merceologiche omogenee) e/o <i>disimballaggio e/o raggruppamento</i> e fasi meccaniche di <i>adeguamento volumetrico (operazioni R12)</i> , per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati e/o iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
10 02 99 12 01 99 limitatamente ai cascami di lavorazione		50	
11 05 01 11 05 99 12 01 03 12 01 04 15 01 04 16 01 18 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 06 17 04 07 19 10 02 19 12 03 20 01 40	<p><u>Descrizione:</u> rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe.</p> <p><u>Provenienza:</u> attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione, anche di autoveicoli, operazioni di pretrattamento, quelli derivanti dalla lavorazione di cavi e quelli derivanti dalla lavorazione in loco di apparecchiature fuori uso.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rame elettrolitico nudo, rottami di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCB e PCT < 25 ppb; • inerti, plastiche, ecc. < 20% in peso; • oli < 10% in peso; • non radioattivo ai sensi della normativa vigente. 	100	Messa in riserva con eventuale <i>selezione, e accorpamento (operazioni R13)</i> , eventuale <i>cernita manuale e/o meccanica</i> (per la generazione di rifiuti con caratteristiche fisiche e merceologiche omogenee) e/o <i>disimballaggio e/o raggruppamento</i> e fasi meccaniche di <i>adeguamento volumetrico (operazioni R12)</i> , per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati e/o iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
10 08 99 12 01 99 limitatamente ai cascami di lavorazione		50	

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
16 02 16 17 04 11	<p><u>Descrizione:</u> spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto e spezzoni di cavo di rame ricoperto.</p> <p><u>Provenienza:</u> scarti industriali o demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici.</p> <p>Per i soli spezzoni di cavo di rame ricoperto, oltre alle provenienze sopra indicate, anche: riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006; industria automobilistica.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%; spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.</p>	20	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento</i> (operazioni R13), eventuale <i>disimballaggio e/o raggruppamento</i> (operazioni R12), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati e/o iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.</p>
16 02 14 16 02 16 20 01 36	<p><u>Descrizione:</u> apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi; apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico o HFC secondo la normativa vigente.</p> <p><u>Provenienza:</u> industria di componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche, elettrotecniche ed elettroniche; raccolta differenziata, centri di raccolta, attività industriali, commerciali e di servizi.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi; apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli contaminati da PCB e PCT.</p>	50	<p>I rifiuti saranno sottoposti alle operazioni di recupero secondo due flussi, anche fisicamente, distinti, come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> da una parte i rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali e artigianali, costituiti da parti meccaniche ed elettriche di macchinari, quadri elettrici, componenti e parti di impianti, ecc.; dall'altra i RAEE rientranti nei raggruppamenti R1, R2 e R4 previsti dal Contro di Coordinamento; <p>Operazioni: messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento</i> (operazioni R13), eventuale <i>cernita manuale e/o meccanica</i> (per la generazione di rifiuti con caratteristiche fisiche e merceologiche omogenee) e/o <i>disimballaggio e/o raggruppamento</i> e fasi meccaniche di <i>adeguamento volumetrico</i> (operazioni R12), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati e/o iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, oppure ai trattamenti sotto descritti.</p> <p>Asportazione di eventuali batterie e pile; <i>disassemblaggio</i> delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura; separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche (operazioni R12), al fine di ottenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> rifiuti di metalli ferrosi conformi alle caratteristiche specificate nel paragrafo relativo al recupero dei rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e loro leghe, da destinare ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006; rifiuti di metalli non ferrosi conformi alle caratteristiche specificate nel paragrafo relativo al recupero dei rifiuti di metalli non ferrosi, da destinare ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006; rifiuti plastici conformi alle caratteristiche specificate nel paragrafo relativo al recupero dei rifiuti in plastica, da destinare ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
			previste dal D.Lgs. 152/2006. Non saranno ritirati rifiuti contenenti tubi catodici.
02 01 04 07 02 13 12 01 05 15 01 02 16 01 19 17 02 03 19 12 04 20 01 39	<p><u>Descrizione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medicochirurgici; sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche; paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche; scarti di gomma. <p><u>Provenienza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> raccolte differenziate, selezione da RSU; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione; industria della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero degli accumulatori esausti; attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006; attività di autoriparazione e industria automobilistica; altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti; attività di riparazione e sostituzione su veicoli in servizio; operazioni di pretrattamento derivanti dalla lavorazione in loco di apparecchiature fuori uso. <p><u>Caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma, anche con presenza di rifiuti di altra natura; granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc., con eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb<3%, KOH <0,3%, Cd <0,3%; manufatti interi o parti di essi in plastica, con eventuale presenza di cariche inerti, gomma, pigmenti, additivi. 	2000	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento</i> (operazioni R13), eventuale <i>cernita</i> (per la generazione di rifiuti con caratteristiche fisiche e merceologiche omogenee) e/o <i>disimballaggio</i> e/o <i>raggruppamento</i>, <i>triturazione</i> e fasi meccaniche di <i>adeguamento volumetrico</i> (operazioni R12), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati e/o iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>In alternativa, deposito preliminare con eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento</i> (operazioni D15), eventuale <i>cernita</i> (per la generazione di rifiuti con caratteristiche fisiche e merceologiche omogenee) e/o <i>disimballaggio</i> e/o <i>raggruppamento</i>, <i>triturazione</i> e fasi meccaniche di <i>adeguamento volumetrico</i> (operazioni D13) per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati e/o iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Le suddette operazioni di selezione (operazione D15) e cernita (operazione D13) possono essere effettuate anche al fine di separare i rifiuti recuperabili dai rifiuti destinati a smaltimento, per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati e/o iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.</p>
10 13 11 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 08 02 17 09 04	<p><u>Descrizione:</u> rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto.</p> <p><u>Provenienza:</u> attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti, escluso amianto.</p>	900	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione</i>, <i>accorpamento</i> (operazioni R13), eventuale <i>raggruppamento</i> (operazioni R12), per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati e/o iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.</p>
17 03 02	<p><u>Descrizione:</u> conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo.</p> <p><u>Provenienza:</u> attività di scarifica, mediante fresatura a freddo (fresato d'asfalto) e demolizione meccanica, del manto stradale (croste d'asfalto); campi di tiro al volo.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> rifiuto solido costituito da bitume ed inerti.</p>		<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento</i> (operazioni R13) per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati e/o iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.</p>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
03 01 99 17 02 01	<p><u>Descrizione:</u> scarti di legno e sughero, imballaggi di legno, legno.</p> <p><u>Provenienza:</u> attività di costruzione e demolizione, rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili.</p>	4000	Messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazioni R13)</i> , eventuale <i>disimballaggio e/o raggruppamento, triturazione</i> e fasi meccaniche di <i>adeguamento volumetrico (operazioni R12)</i> , per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati e/o iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
16 01 03	<p><u>Descrizione:</u> pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma.</p> <p><u>Provenienza:</u> industria della ricostruzione dei pneumatici; attività di sostituzione e riparazione pneumatici e attività di servizio; attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006; autoriparazione e industria automobilistica.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> pneumatici usurati e camere d'aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA < 10 ppm); scarti di gomma di varie dimensioni e forme.</p>	100	Messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazione R13)</i> , per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati e/o iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
10 12 06 10 12 99 10 13 99 17 08 02	<p><u>Descrizione:</u> calchi in gesso esausti, sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione di edifici.</p> <p><u>Provenienza:</u> attività scultoree ed industrie ceramiche, industria di produzione di pannelli in gesso; demolizione di edifici, attività di costruzione e demolizione.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> manufatti in gesso con eventuale armatura metallica incorporata, sfridi di gesso con eventuali fibre cellulosiche o metalliche incorporate; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.</p>	700	Messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazioni R13)</i> , eventuale <i>disimballaggio e raggruppamento</i> e fasi meccaniche di <i>adeguamento volumetrico (operazioni R12)</i> , per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati e/o iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
03 01 01 03 01 05 03 03 01 15 01 03 15 01 05 19 05 01 19 09 01 19 12 07 20 01 38	<p><u>Descrizione:</u> legno, scarti di legno e sughero, scarti di corteccia, imballaggi di legno, sovrullo ligneo-cellulosico da compostaggio; imballaggi di legno costituiti esclusivamente da bobine, non contenenti sostanze pericolose.</p> <p><u>Provenienza:</u> industrie della lavorazione del legno; produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone; impianti di recupero rifiuti; raccolta differenziata; manutenzione opere idrauliche; rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi, raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali e loro trattamento meccanico.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> legno; imballaggi di legno; scarti di diverse dimensioni e segatura; scarti di corteccia.</p>	23000	Messa in riserva ed eventuale <i>selezione (operazione R13)</i> , eventuale <i>raggruppamento, triturazione</i> e fasi meccaniche di <i>adeguamento volumetrico (operazioni R12)</i> , per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati e/o iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
	Vedi sub-allegato 2.2.		Vedi sub-allegato 2.2.
02 01 03 02 01 07 20 02 01	<p><u>Descrizione:</u> rifiuti vegetali, rifiuti ligneo-cellulosici, scarti di corteccia e legno.</p> <p><u>Provenienza:</u> silvicoltura, manutenzione del verde ornamentale, attività forestale, taglio boschivo, manutenzione e gestione del patrimonio boschivo pubblico e privato, attività di preparazione cantieri, rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> scarti di diverse dimensioni, residui di legno, legno naturale.</p>		Messa in riserva ed eventuale <i>selezione (operazione R13)</i> , eventuale <i>raggruppamento, triturazione</i> e fasi meccaniche di <i>adeguamento volumetrico (operazioni R12)</i> , per l'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati e/o iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
	Vedi sub-allegato 2.1.		Vedi sub-allegato 2.1.
Quantitativo massimo annuo		50000	

Prescrizioni

Prescrizioni gestionali del centro e dotazioni minime impiantistiche.

- a) L'impianto deve essere gestito secondo la dislocazione logistica dei depositi e secondo le procedure gestionali descritte nella relazione tecnica e nella planimetria impiantistica denominata "*PLANIMETRIA GENERALE ORGANIZZAZIONE IMPIANTO*" (in seguito *Planimetria*), allegate all'istanza oggetto del presente provvedimento e sue successive integrazioni;
- b) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- c) il quantitativo autorizzato di rifiuti a matrice ligneo-cellulosica urbani e speciali non pericolosi effettivamente trattabili nelle specifiche operazioni di triturazione per la riduzione volumetrica (operazione di recupero R12) e di adeguamento volumetrico e cippatura finalizzati all'ottenimento di materie prime (operazione di recupero R3) deve corrispondere al quantitativo indicato per le fonti emmissive D3 e D4 (*Triturazione meccanica e pressa Teuman*) nell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera (60 t/h; 23.000 t/anno);
- d) il quantitativo complessivo autorizzato di rifiuti urbani e speciali non pericolosi effettivamente trattabili nelle specifiche operazioni di *cernita* (operazione di recupero R12) deve corrispondere al quantitativo indicato per la fonte emissiva D7 nell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera (27.000 t/anno);
- e) in area A della Planimetria la zona dedicata alle attività di recupero dei rifiuti a matrice ligneo-cellulosica, costituite dalla *messa in riserva* con eventuale *selezione* e *accorpamento* (operazione di recupero R13), eventuale *raggruppamento*, *triturazione* e *adeguamento volumetrico* (operazione di recupero R12) **deve essere chiaramente separata** da quella dedicata alla *messa in riserva* ed eventuale *selezione* (operazioni R13), eventuale *raggruppamento* (operazione R12), finalizzata alla produzione di materia prima costituita da combustibile cippato (End of Waste – operazione R3);
- f) nella gestione di materiali diversi dai rifiuti (come ad esempio materia prima), la Ditta deve mantenere i flussi delle diverse tipologie di materiale ben distinti;
- g) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito delle materie prime lavorate in attesa di certificazione e/o analisi e dei prodotti, in modo tale che non si mescolino;
- h) all'interno dello stabilimento deve essere adeguatamente evidenziata, con idonea segnaletica da apporre in corrispondenza dei singoli depositi, la presenza dei rifiuti, indicando il codice CER e l'operazione di recupero/smaltimento effettuata, al fine di rendere nota la natura dei rifiuti stessi;
- i) i rifiuti identificati dai codici CER 16.02.14, 16.02.16 e 20.01.36 devono essere sottoposti alle operazioni di recupero R13 e R12 secondo due flussi distinti come descritti in premessa e nella Tabella 2 del presente Allegato;
- j) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi destinati a smaltimento (**D15 – D13**) **non deve superare complessivamente un anno**; ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il superamento del predetto termine configura la detenzione dei rifiuti come "*discarica*" ed è pertanto sottoposto alla disciplina prevista dallo stesso decreto;
- k) la gestione dei rifiuti destinati a recupero (**R13 – R12**) **non deve superare complessivamente i tre anni**; ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il superamento del predetto termine configura la detenzione dei relativi rifiuti come "*discarica*" ed è pertanto sottoposto alla disciplina prevista dallo stesso decreto;

- l) **il deposito dei rifiuti ligneo-cellulosici triturati (legno, ramaglie, cortecce, ecc.) e delle materie prime ottenute mediante cippatura di detti rifiuti non deve superare i 60 giorni;** a tal fine i rifiuti devono essere avviati a destinazione prima dello scadere di tale termine e la superficie sulla quale erano stati accumulati deve essere adeguatamente pulita con la rimozione dei residui decaduti dallo stoccaggio;
- m) il deposito delle materie lavorate in attesa di certificazione e/o analisi prodotte dalla lavorazione dei rifiuti deve avvenire distintamente a seconda delle caratteristiche del rifiuto di partenza, a meno che le materie stesse non derivino dalle attività di miscelazione autorizzate con il presente provvedimento; tali depositi devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere noto da quali lavorazioni le materie ivi stoccate derivano;
- n) i depositi delle materie lavorate in attesa di certificazione e/o analisi devono risultare ben distinti dai depositi dei prodotti/materiali già dichiarati conformi;
- o) i cumuli dei prodotti/materiali già dichiarati conformi devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato in base al loro futuro impiego; i depositi dei prodotti già dichiarati conformi devono inoltre essere tenuti separati in base alla loro diversa tipologia di partenza, a meno che non derivino dalle attività di *miscelazione* autorizzate con il presente provvedimento;
- p) le aree del capannone, quando sgombrare dal deposito dei rifiuti e delle materie prime, devono essere pulite giornalmente; in ogni caso le aree di manovra devono essere costantemente sgombrare da rifiuti e ripulite da eventuali sversamenti accidentali;
- q) lo stoccaggio dei cumuli/dei contenitori/dei recipienti di qualsiasi tipo deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- r) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle movimentazioni dei rifiuti;
- s) al termine delle operazioni di *pretrattamento* deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- t) sono vietate le diluizioni dei rifiuti e le operazioni di miscelazione diverse da quelle autorizzate con il presente provvedimento;
- u) durante le lavorazioni dei rifiuti devono essere contenute le emissioni rumorose;
- v) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- w) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- x) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
- y) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli.

Prescrizioni generali nel caso di recupero/smaltimento di rifiuti non pericolosi.

- a) I rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei, così come stabilito nella tabella sopra riportata;
- b) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- d) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e, da ultimo, nelle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021;
- e) ai fini della caratterizzazione analitica di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente paragrafo, prima del loro avvio alle attività di recupero/smaltimento autorizzate con il presente provvedimento devono **essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo quanto segue:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente atto per la specifica attività svolta;
- f) tutte le operazioni di *pretrattamento*, così come le operazioni di recupero di materia, devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- g) il carico in uscita dall'impianto, costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia ma individuati da codici CER diversi (*raggruppamento*), **deve essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico**;
- h) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di recupero R3 autorizzate con il presente provvedimento, nonché quelli prodotti dalle attività di *selezione* e *disimballaggio*, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE e, da ultimo, dalle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, devono di norma essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- i) le frazioni generate dalla *cernita* e dal *disassemblaggio manuale* devono essere di norma codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;

- j) le frazioni generate dalla *cernita meccanica*, in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 19.12.xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali: imballaggi (devono essere individuati con i codici CER 15.01.xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI); batterie, pile, accumulatori (devono essere individuati con i codici CER 16.06.xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT); componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... (devono essere individuati dai CER 16.02.xx in quanto gestiti dalla filiera RAEE);
- k) i rifiuti prodotti dalle operazioni di *selezione, cernita, disimballaggio, e disassemblaggio*, nonché quelli decadenti dalle operazioni di recupero R3 volte alla produzione di materia prima e quelli prodotti dalla conduzione ordinaria dell'intero stabilimento (uffici, pulizia e gestione delle attrezzature, ...), devono essere:
- gestiti in applicazione della vigente normativa in materia di rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il loro deposito temporaneo prima della raccolta, all'interno del luogo di produzione, deve essere gestito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, dovrà essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - gestiti secondo quanto stabilito dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- l) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni di recupero autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di materia prima con schede EOW.

- a) I rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 02.01.03, 02.01.07 e 20.02.01 devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 2.1 "*End of waste rifiuti costituiti da legno naturale vergine*", nonché nel relativo sub-sub-allegato 2.1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;
- b) i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 03.01.01, 03.01.05, 03.03.01, 15.01.03, 15.01.05, 19.05.01, 19.09.01, 19.12.07 e 20.01.38 devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 2.2 "*End of waste rifiuti costituiti da legno naturale vergine*", nonché nel relativo sub-sub-allegato 2.2.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;
- c) le attività di recupero finale di materia (operazione di recupero R3) devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini.

SUB-ALLEGATO 2.1

“End of waste rifiuti costituiti da legno naturale vergine”

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- a) Rifiuti non pericolosi costituiti da legno naturale vergine pulito, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (ad es. colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, ...) contraddistinti dai codici CER 02.01.03, 02.01.07 e 20.02.01; **tali rifiuti sono costituiti esclusivamente da legno vergine non trattato che non ha subito alcuna lavorazione antropica, ad esclusione del mero taglio nell’ambito di attività selvicolturali, forestali o di apprestamento di cantieri;**
- b) **la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore** assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c) **qualora necessario** (ad esempio qualora i rifiuti costituiti da legna provenissero da aree contaminate o da piantagioni utilizzate per sequestrare sostanze chimiche, oppure fertilizzate con fanghi di depurazione provenienti da trattamenti di acque reflue o processi chimici), **ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R13 e R3), devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le seguenti modalità:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cantiere, stabilimento, centro di raccolta rifiuti, ecc...) e comunque ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - **la caratterizzazione chimico-fisica è sempre integrata con la ricerca anche dei parametri “metalli pesanti”, “zolfo”, “cloro” e “azoto”,** in coerenza con quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 17225 secondo i limiti previsti dalla stessa;
 - il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE”

1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

- a) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. **Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, inerti, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione** volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce “caratteristiche” riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- e) i rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni meccaniche di cippatura, vagliatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione di recupero R3) volte alla produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate, con caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compatibili ambientalmente e tecnicamente per il suo successivo utilizzo;
- f) i rifiuti devono essere recuperati così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate:

Tabella 1

Codici CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero
02 01 03 02 01 07 20 02 01	<p><u>Provenienza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – attività selvicolturali e forestali; – taglio boschivo, manutenzione e gestione del patrimonio boschivo pubblico e privato; – attività di preparazione cantieri, rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti; – manutenzione del verde ornamentale. <p><u>Caratteristiche:</u> esclusivamente legno vergine non trattato non antropico costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – scarti di diverse dimensioni; – residui da attività silvicolturale e forestale; – rifiuti costituiti esclusivamente da legno vergine pulito proveniente da abbattimento di alberi o arbusti nell'attività di allestimento dei cantieri o dalla rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti; – rifiuto costituito unicamente dalla frazione ligneo cellulosica derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade. 	<p>Messa in riserva ed eventuale selezione (operazione R13) finalizzata alla produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate costituita da combustibile cippato a base di legno naturale vergine non trattato non antropico, tramite fasi meccaniche di adeguamento volumetrico, cippatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione R3).</p>

2) **Verifiche ambientali sulla materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine naturale non trattato non antropico:**

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti a:

- specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (NO potature da attività agricole);
- norma UNI EN ISO 17225-4 e successive modifiche e aggiornamenti;
- specifiche riportate dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

In particolare le materie prime prodotte devono presentare le caratteristiche riportate nelle seguenti Tabella 2 e Tabella 3:

Tabella 2

ISO 17225-4				
Parametri di qualità	Unità di misura	A1	A2	B1
Origine e provenienza ISO 17225-1		1.1.1 Alberi interi senza radici 1.1.3 Tronchi 1.1.4 Residui delle utilizzazioni forestali	1.1.1 Alberi interi senza radici 1.1.3 Tronchi 1.1.4 Residui delle utilizzazioni forestali	1.1 Legno di foresta, di piantagione, e altro legno vergine
Pezzatura, P	mm	Specificare (vedi tab. 3)		
Contenuto idrico, M	% in massa	≤25 Specificare valori sotto il 10% in peso	>25≤55 Specificare range di valori	≤35 Specificare valori sotto il 10% in peso
Ceneri, A	% sul secco	A1.5 ≤ 1,5		A3.0≤3,0
Potere calor. netto Q	MJ/kg kWh/kg tal quale	Specificare valore minimo		
Densità apparente, BD	kg/m ³ tal quale	BD150 ≥ 150 BD200 ≥ 200 BD250 ≥ 250	BD150 ≥ 150 BD200 ≥ 200 BD250 ≥ 250 BD300 ≥ 300	Specificare valore minimo
Azoto N	% sul secco	N.1.0≤1,0		
Zolfo S	% sul secco	S.0.1 ≤ 0,1		
Cloro Cl	% sul secco	Cl.0.05 ≤ 0,05		
Arsenico Ar	mg/kg sul secco	≤ 1		
Cadmio Cd	mg/kg sul secco	≤ 1		
Cromo Cr	mg/kg sul secco	≤ 10		
Rame Cu	mg/kg sul secco	≤ 10		
Piombo Pb	mg/kg sul secco	≤ 10		
Mercurio Hg	mg/kg sul secco	≤ 0,1		
Nickel Ni	mg/kg sul secco	≤ 10		
Zinco Zn	mg/kg sul secco	≤ 100		

Tabella 3

Classe	Frazione principale (minimo 60% in peso), mm	% in peso della frazione fine F (< 3.15 mm)	% in peso della frazione grossolana	Lunghezza massima delle particelle
P16S	3,15 ≤ P ≤ 16	≤ 15%	≤ 6 % > 31,5 mm	≤ 45 mm
P31S	3,15 ≤ P ≤ 31,5	≤ 10 %	≤ 6 % > 45 mm	≤ 120 mm
P45S	3,15 ≤ P ≤ 45	≤ 10 %	≤ 10 % > 63 mm	≤ 200 mm
P16	3,15 ≤ P ≤ 16	Specificare in base alla frazione fine F (vedi sotto)	≤ 6 % > 31,5 mm	Specificare valore
P31	3,15 ≤ P ≤ 31,5		≤ 6 % > 45 mm	
P45	3,15 ≤ P ≤ 45		≤ 10 % > 63 mm	
P63	3,15 ≤ P ≤ 63		≤ 10 % > 100 mm	
Frazione fine, F (<3,15 mm, % in peso)				
F02	≤ 2%			
F05	≤ 5%			
F10	≤ 10%			
F15	≤ 15%			
F20	≤ 20%			
F25	≤ 25%			
F30	≤ 30%			
F30+	> 30 % (specificare valore massimo)			

Al fine di verificare le caratteristiche riportate nella Tabella 2 e nella Tabella 3 sopra riportate, il prelievo di campioni deve essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato¹.

3) **Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):**

- a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:
 - effettuate sulla materia prima prodotta in maniera separata su ogni diversa classe di cippato prodotta, con frequenza almeno semestrale; dette analisi, determinazioni e certificazioni devono in ogni caso essere sempre ripetute anche sull'intero lotto omogeneo (senza quantificazione massima di quest'ultimo);
 - corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
 - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
 - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
 - effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;
- b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 3 anni;
- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato "*Dichiarazione di conformità (DDC)*" ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

4) **Conservazione dei campioni:**

- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per un anno presso la propria sede legale, un campione di materia prime prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:

¹ "laboratorio certificato" come richiamato nell'allegato 1 parte b) del DM n. 69/2018, ossia "un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da un ente di accreditamento".

- il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
 - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
 - le destinazioni della materia prima prodotta;
 - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
 - formazione del personale.
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-SUB-ALLEGATO 2.1.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della "materia prima costituita da cippato a base di legno naturale vergine non trattato non antropico"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____ della suddetta società, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

- il lotto di materia prima costituita da cippato a base di legno naturale vergine non trattato non antropico è rappresentato dalla seguente quantità in volume:
- è in grado di ricostruire la tracciabilità della materia prima prodotta sulla base di quanto riportato nel registro di carico e scarico ai sensi dell'art.190 del D.Lgs. 152/2006, a semplice richiesta degli addetti al controllo.

Il predetto lotto di materia prima costituita da cippato a base di legno naturale vergine non trattato non antropico è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. di data ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.Lgs. 152/2006 e di seguito riportati:

- specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (no potature da attività agricole);
- norma UNI EN ISO 17225-4 e successive modifiche e aggiornamenti;
- specifiche riportate dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

Il predetto lotto di materia prima costituita da cippato a base di legno naturale vergine non trattato non antropico appartiene alla seguente classe:

Classe	Pezzatura						
	P16S	P31S	P45S	P16	P31	P45	P63
A1							
A2							
B1							

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano i seguenti documenti:

1.
2.
3.

Luogo e data

Timbro della società e firma del dichiarante

SUB-ALLEGATO 2.2

“End of waste rifiuti costituiti da legno antropico vergine”

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- a) Rifiuti non pericolosi provenienti da attività di origine antropica costituiti da legno vergine pulito, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (ad es. colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, ...), contraddistinti dai codici **CER 03.01.01, 03.01.05, 03.03.01, 15.01.03, 15.01.05** (bobine in legno non trattato per l’avvolgimento di cavi e tubi), **19.05.01** (sovrvallo ligneo-cellulosico di scarto degli impianti di compostaggio), **19.09.01** (legno trattenuto dagli sgrigliatori sui corsi d’acqua a protezione degli impianti tecnologici), **19.12.07** e **20.01.38**;
- b) **il rifiuto identificato dal codice CER 15.01.05 deve essere sottoposto a disassemblaggio** (operazione di recupero R12) per la separazione della frazione metallica, **prima di essere sottoposto all’operazione di recupero R3**;
- c) **la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore** assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- d) **ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R3 e R13), devono sempre essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le seguenti modalità:
 - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cantiere, stabilimento, centro di raccolta rifiuti, ecc...) e comunque ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - **la caratterizzazione chimico-fisica è sempre integrata con la ricerca anche dei parametri “metalli pesanti”, “zolfo”, “cloro” e “azoto”,** in coerenza con quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 17225 secondo i limiti previsti dalla stessa;
 - il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE”

1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

- a) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del gestore a controllo visivo. **Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, inerti, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione** volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce “caratteristiche” riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- e) i rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni meccaniche di cippatura, vagliatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione di recupero R3) volte alla produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate, con caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compatibili ambientalmente e tecnicamente per il suo successivo utilizzo;
- f) i rifiuti devono essere recuperati così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate:

Tabella 1

Codici CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero
03 01 01 03 01 05 03 03 01 15 01 03 15 01 05 19 05 01 19 09 01 19 12 07 20 01 38	<p><u>Provenienza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – industrie della lavorazione del legno vergine; – produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone; – impianti di recupero di rifiuti; – raccolta differenziata; – manutenzione opere idrauliche <p><u>Caratteristiche:</u> esclusivamente legno vergine non trattato costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – scarti di diverse dimensioni e segatura; – scarti di corteccia e legno provenienti dalla produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone; – relativamente ai codici CER 15.01.03 e 20.01.38, imballaggi e legno proveniente dalla raccolta differenziata costituiti esclusivamente da legno vergine pulito, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti - quali ad esempio fitofarmaci, oli, conservanti, sottoposti a trattamenti contro parassiti e agenti patogeni con sostanze chimiche); – relativamente al codice CER 19.09.01, legno vergine derivante dalla pulizia degli sgrigliatori delle centrali idroelettriche, briglie filtranti e altre opere idrauliche sui corsi d'acqua. 	<p>Messa in riserva ed eventuale selezione (operazione R13), <i>disassemblaggio</i> del rifiuto identificato dal codice CER 15.01.05 per la separazione della frazione metallica (operazione R12), finalizzata alla produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate costituita da combustibile cippato a base di legno antropico vergine non trattato, tramite fasi meccaniche di adeguamento volumetrico, cippatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione R3).</p>

2) **Verifiche ambientali sulla materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno antropico vergine non trattato:**

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti a:

- specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (NO potature da attività agricole);
- norma UNI EN ISO 17225-4 e successive modifiche e aggiornamenti;
- specifiche riportate dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

In particolare le materie prime prodotte devono presentare le caratteristiche riportate nelle seguenti Tabella 2 e Tabella 3:

Tabella 2

ISO 17225-4					
Parametri di qualità	Unità di misura	A1	A2	B1	B2
Origine e provenienza ISO 17225		1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente 1.3.1 Legno usato non trattato chimicamente
Pezzatura, P	mm	Specificare (vedi tab. 3)			
Contenuto idrico, M	w-%	≤ 25 Specificare valori sotto il 10% in peso	> 25 e ≤ 55 Specificare range di valori	≤ 35 Specificare valori sotto il 10% in peso	> 15 e ≤ 55 Specificare range di valori
Ceneri, A	% sul secco	A1.5 ≤ 1,5		A3.0 ≤ 3,0	
Potere calor. netto Q	MJ/kg kWh/kg tal quale	Specificare valore minimo			
Densità apparente, BD	kg/m³ tal quale	BD150 > 150 BD200 > 200 BD250 > 250	BD150 > 150 BD200 > 200 BD250 > 250 BD300 > 300	Specificare valore minimo	
Azoto N	w- % sul secco	N.1.0≤1,0			
Zolfo S	w- % sul secco	S.0.1 ≤ 0,1			
Cloro Cl	w- % sul secco	Cl.0.05 ≤ 0,05			
Arsenico Ar	mg/kg sul secco	≤ 1			
Cadmio Cd	mg/kg sul secco	≤ 1			
Cromo Cr	mg/kg sul secco	≤ 10			
Rame Cu	mg/kg sul secco	≤ 10			
Piombo Pb	mg/kg sul secco	≤ 10			
Mercurio Hg	mg/kg sul secco	≤ 0,1			
Nickel Ni	mg/kg sul secco	≤ 10			
Zinco Zn	mg/kg sul secco	≤ 100			

Tabella 3

Classe	Frazione principale (minimo 60% in peso), mm	% in peso della frazione fine F (< 3.15 mm)	% in peso della frazione grossolana	Lunghezza massima delle particelle
P16S	3,15 ≤ P ≤ 16	≤ 15%	≤ 6 % > 31,5 mm	≤ 45 mm
P31S	3,15 ≤ P ≤ 31,5	≤ 10 %	≤ 6 % > 45 mm	≤ 120 mm
P45S	3,15 ≤ P ≤ 45	≤ 10 %	≤ 10 % > 63 mm	≤ 200 mm
P16	3,15 ≤ P ≤ 16	Specificare in base alla frazione fine F (vedi sotto)	≤ 6 % > 31,5 mm	Specificare valore
P31	3,15 ≤ P ≤ 31,5		≤ 6 % > 45 mm	
P45	3,15 ≤ P ≤ 45		≤ 10 % > 63 mm	
P63	3,15 ≤ P ≤ 63		≤ 10 % > 100 mm	
Frazione fine, F (<3,15 mm, % in peso)				
F02	≤ 2%			
F05	≤ 5%			
F10	≤ 10%			
F15	≤ 15%			
F20	≤ 20%			
F25	≤ 25%			
F30	≤ 30%			
F30+	> 30 % (specificare valore massimo)			

Al fine di verificare le caratteristiche riportate nella Tabella 2 e nella Tabella 3 sopra riportate, il prelievo di campioni deve essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato¹.

3) Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):

- a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:
 - effettuate sulla materia prima prodotta in maniera separata su ogni diversa classe di cippato prodotta, con frequenza almeno semestrale; dette analisi, determinazioni e certificazioni devono in ogni caso essere sempre ripetute anche sull'intero lotto omogeneo (senza quantificazione massima di quest'ultimo);
 - corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
 - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
 - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
 - effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;
- b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 3 anni;

¹ "laboratorio certificato" come richiamato nell'allegato 1 parte b) del DM n. 69/2018, ossia "un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da un ente di accreditamento".

- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato "*Dichiarazione di conformità (DDC)*" ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

4) Conservazione dei campioni:

- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per un anno presso la propria sede legale, un campione di materia prime prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
- il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
 - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
 - le destinazioni della materia prima prodotta;
 - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
 - formazione del personale;
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-SUB-ALLEGATO 2.2.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della "materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno antropico vergine non trattato"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____ della suddetta società, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

- il lotto di materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno antropico vergine non trattato è rappresentato dalla seguente quantità in volume:
- è in grado di ricostruire la tracciabilità della materia prima prodotta sulla base di quanto riportato nel registro di carico e scarico ai sensi dell'art.190 del D.Lgs. 152/2006, a semplice richiesta degli addetti al controllo.

Il predetto lotto di materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno antropico vergine non trattato è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. di data ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.Lgs. 152/2006 e di seguito riportati:

- specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (no potature da attività agricole);
- norma UNI EN ISO 17225-4 e successive modifiche e aggiornamenti;
- specifiche riportate dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

Il predetto lotto di materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno antropico vergine non trattato appartiene alla seguente classe:

Classe	Pezzatura						
	P16S	P31S	P45S	P16	P31	P45	P63
A1							
A2							
B1							
B2							

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano i seguenti documenti:

1.
2.
3.

Luogo e data

Timbro della società e firma del dichiarante

ALLEGATO 3

Inquinamento acustico

Valutazione previsionale di impatto acustico pervenuto in data 13 dicembre 2023 (ns. prot. n. 926141), ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito alla quale **il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Ufficio Urbanistica – del Comune di Pergine Valsugana (TN), con nota di data 9 gennaio 2024, prot. n. C_G452/957 (ns. prot. n. 16195) esprime parere favorevole e richiama quanto contenuto nella determinazione del Dirigente del Settore qualità ambientale dell'APPA n. 235 di data 6 aprile 2023** (determina di esclusione del progetto in oggetto dal procedimento di valutazione dell'impatto ambientale), in particolare:

- a) L'installazione, sul lato sud del capannone, dei **portoni di accesso con un più elevato grado di abbattimento acustico rispetto a quelli in PVC con telo avvolgibile;**
- b) **effettuazione di misure fonometriche** da eseguire presso i ricettori considerati nella valutazione previsionale d'impatto acustico in condizioni rappresentative del pieno regime; tali rilievi fonometrici dovranno essere eseguiti e **trasmessi al Settore Qualità ambientale dell'APPA entro 90 giorni dalla messa in esercizio del sito produttivo.**

ALLEGATO 4

Raccomandazioni

Rifiuti

La conduzione dell'impianto e la gestione delle attività di stoccaggio e recupero devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla determinazione della Dirigente del Settore Qualità Ambientale dell'APPA n. 235 di data 6 aprile 2023 relativa alla non assoggettabilità dell'impianto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

L'impianto deve essere gestito secondo i progetti approvati dal Comune di Pergine Valsugana (TN) (permesso di costruire in deroga n. 1 di data 8 gennaio 2024 rilasciato dalla Dirigente della Direzione Servizi ai cittadini – Ufficio edilizia privata – S.U.A.P., del Comune di Pergine Valsugana).

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:


- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
- 5) all'iscrizione al Centro di coordinamento RAEE di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (art. 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49);
- 6) all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) di cui al D.M. 4 aprile 2003, n. 59.

Emissioni in atmosfera

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.

Si rammentano, a tal proposito:

- **le indicazioni progettuali e normative/raccomandazioni di cui al punto 5), della determinazione n. 235 di data 6 aprile 2023** rilasciata dalla Dirigente del Settore Qualità Ambientale dell'APPA;
- **le prescrizioni del permesso di costruire in deroga n. 1 di data 8 gennaio 2024** rilasciato dalla Dirigente della Direzione Servizi ai cittadini – Ufficio edilizia privata – S.U.A.P., del Comune di Pergine Valsugana (TN).




STUDIO GADLER S.R.L.
Via Graberi, 12/A - 38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel: 0461/512522 - www.studiogadler.it

MASSERDONI PIETRO S.R.L. a Socio Unico
Sede legale: frazione Cares, 117 - 38077 Comano Terme (TN)
P.IVA./C.F. 01090510221; REA: 114773-TN; Capitale sociale: 62.000,00€
Tel. +39 0465 701798; Fax: +39 0465 700137; Web: www.masserdoni.it
Mail: segreteria@masserdoni.it; PEC: masserdonipietro@pec.it






PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI E URBANI, NON PERICOLOSI, NEL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA (PP.FF. 179/8, 179/16, 179/17 E 179/18 C.C. RONCOGNO E PP.FF. 1594/2 E 1594/6 C.C. PERGINE 1).


PLANIMETRIA DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IN FORMA DIFFUSA

DATA: DICEMBRE 2023

REVISIONE: 00

SCALA A VISTA

AREE DI LAVORO DELL'IMPIANTO		SUPERFICIE [mq]
AREA	DESTINAZIONE D'USO	
 A	Area deposito rifiuti del bagno dei ToU (spazio) in cambio con eventuale accorpamento con disinquinaggio, magazzinamento, cortile e lavorazione rifiuti.	1.100
 C	Area deposito rifiuti di canti, pilastrata e del bagno in cemento e cessioni con ed eventuale accorpamento con disinquinaggio, magazzinamento, cortile e lavorazione sui rifiuti.	950
 D	Area deposito per l'impiego rifiuti quali rifiuti dalle attività di costruzione demolizioni, liscio su strada, apparecchiature elettriche ed elettroniche, vari elettrici, pneumatici, vari, rifiuti ingombranti (lano e legno) e altri rifiuti, in deposito con ed eventuale accorpamento con disinquinaggio, magazzinamento, cortile e lavorazione sui rifiuti.	450
 B	Area conferimento e verifica rifiuti in ingresso: area congedo e verifica rifiuti TOU in uscita, centralizzazione	800
	Pista a ponte (18x3 metri)	



STUDIO GADLER S.R.L.

Via Graberi, 12/A - 38057 Pergine Valsugana (TN)

MASSERDONI PIETRO S.R.L. a Socio Unico

Sede legale: frazione Cares, 117 - 38077 Comano Terme (TN)

P.IVA./C.F. 01090510221, REA: 114773-TN, Capitale sociale: 62.000,00€


Tel. +39 0465 701798; Fax: +39 0465 700137; Web: www.masseroni.it

Mail: segreteria@masserdoni.it; PEC: masserdonipietro@pec.it


DATA: DICEMBRE 2023

REVISIONE: 01

SCALA A VISTA




PLANIMETRIA
SCALA 1:400





Legenda:

- Rete privata acque nere di progetto da palazzina
- Pozzetto di progetto reflui domestici
- ⊗ Firenze
- Rete acque nere esistente
- ▨ Servizio di passaggio tubazioni interrato
- ▤ Caditoia di progetto reflui industriali
- Pozzetto di progetto reflui industriali
- Rete reflui industriali di progetto
- Predisposizione collegamento scarico area distributore a rete nere



PLANIMETRIA n° 1
scala: 1:1000

- tubo di mandrito
- FOGNATURA NERA
- CAVODOTTO ALIMENTAZIONE ELETTRICA
- RETE ACQUE DI DRENAGGIO
- RETE ACQUE BIANCHE



Armalam s.r.l.
Ricerca - Progettazione - Ingegneria gestionale del legno
Le travi in legno lamellare armato Armalam. ®
Loc. Frette 51
38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel. 0461/534475 - Fax 0461/515967
Email: info@armalam.it
Pec: armalam@pec.it
Site Internet: www.armalam.it



committente:
MASSERDONI SRL SERVIZI ECOLOGICI

progetto:
Progetto stabilimento industriale - Piano Attuativo in Loc. Fosnoccheri - sulle pp. ff. 179/8, 179/16, 179/17, 179/18 C.C. Roncogno e pp. ff. 1594/2, 1594/6 C.C. Pergine I

oggetto della tavola:
PLANIMETRIA REFLUI CIVILI e REFLUI INDUSTRIALI

n. tavola:

T02

scala: varie
Ns. quote da verificare in cantiere

progettista architettonico:

Dott. Ing. Fabio Ferraro

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Ing. Fabio Ferraro
Ingegnere civile e ambientale, industriale e dell'informazione
iscritto al N. 2008 d'Abb. - Sezione A (ogni ingegnere)


NERE PALAZZINA						
nome pozzetto partenza	quota partenza da P finito	distanza a nuovo pozzetto	p %	diametro tubo ø	nome pozzetto arrivo	quota arrivo da P finito
0	-0,4	19,50	1,0%	160	1	-0,60
1	-0,60	71,80	1,0%	160	2	-1,31
2	-1,31	9,00	1,0%	160	P esistente	-1,40

q fondo tubo
-1,42

REFLUI CAPANNONE						
nome pozzetto partenza	quota partenza da P finito	distanza a nuovo pozzetto	p %	diametro tubo ø	nome pozzetto arrivo	quota arrivo da P finito
1	-0,55	66,00	1,5%	160	2	-1,54
2	-1,54	11,80	1,5%	160	3	-1,72
3	-1,72	18,90	1,5%	160	vasca tenuta	-2,00


SCHEMA VASCA DISOLEAZIONE COALESCENTE ACQUE

PROSPETTO SEZIONATO
Scala 1:50




- LEGENDA: PRIMA DI INIZIARE I LAVORI DI COLLEGAMENTO PRENDERE ATTEZIONE VISIONE DELLE NOTE RIPORTATE NELLA PRESENTE LEGENDA.
- JACO: VASCA DI DISOLEAZIONE COALESCENTE ØM 150x10 cm 14-18 cm
- GIUSTE: ESPRESSIONE IN CONTRASTO
- TUBAZIONI DA T1 A T3 IN PVC TIPO 332 ARMAZIONE: GRIGIO
- SPEZIONE IN PANDINA DELL'UNO INDICATO DALLA FRECCIA
- CONNESSIONE (PROGETTO CON CHIAVI FACILITAMENTE CANGIABILI)
- PRIMA DEL MONTAGGIO DEL NAPPATO, ESSERE ACCURATA
- PULIZIA INTERNA DELLE VASCHIE DA CONTO PRELIMINARE
- IMPORTANTE
- LE QUANTITÀ PER LE VASCHIE E I POZZETTI E TUTTE LE TUBAZIONI ACQUE COLLEGATE, DEVONO ESSERE SULLATE A PROSPETTO TRAMITE SERRALA

DISPOSIZIONE PLANIMETRICA
Scala 1:50



CISTERNA AD BLUE



CISTERNA GASOLIO E REFLUI

